

Legge edilizia Soglio

Deciso dall'Assemblea comunale il:


La Sindaca:

Il Segretario:

Approvato dal Governo cantonale il:

La Presidente del Governo:

Il Direttore della Cancelleria:



La Legge edilizia dell'ex Comune di Soglio del 30 gennaio / 3 dicembre 2003 viene modificata come segue:

Indicazioni

Rosso = testo nuovo

Nero = testo in vigore

Schema delle zone

Art. 5.1

Tipo di zona	AR
Indice di sfruttamento	0.7
Indice di volume edificabile	-
Altezza massima del fabbricato	10.50 m
Lunghezza del fabbricato - In direzione del colmo - verso valle	- -
Distanza minima dai confini - minore - maggiore	5.00 m 5.00 m
Immissioni	b)
Gradi di sensibilità	III

AR = zona artigianale-residenziale

Zona artigianale-residenziale

Art. 5.4^{bis}

- 1 La zona artigianale-residenziale è destinata alle imprese di produzione e di servizio.
- 2 Abitazioni sono ammesse nella misura in cui queste non superino il 40 % della superficie utile lorda realizzata complessivamente sul fondo. Edifici esistenti possono essere inclusi nella calcolazione.
- 3 La destinazione a scopo specifico delle superfici utilizzate dalle aziende deve essere garantita mediante oneri nella licenza edilizia e con menzione a registro fondiario.